

18 APR. 2019

AULA 'A'

SENTE REGISTRAZIONE SENTE BOLLI SENTE DATA



10850/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

[Empty box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 12835/2014

- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Presidente - Cron. 10850
- Dott. FEDERICO DE GREGORIO - Rel. Consigliere - Rep.
- Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere - Ud. 02/10/2018
- Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere - CC
- Dott. GIUSEPPINA LEO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12835-2014 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis) , presso lo studio
 dell'avvocato (omissis) , rappresentato e
 difeso dall'avvocato (omissis) , giusta delega
 in atti;

- ricorrente -

contro

2018
3317

(o m i s s i s)

(o m i s s i s)

(omissis) , tutti elettivamente domiciliati in
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato
(omissis) , rappresentati e difesi
dall'avvocato (omissis) , giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 565/2014 della CORTE D'APPELLO
di NAPOLI, depositata il 12/02/2014 r.g.n. 8864/2009.

LA CORTE, esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore, pronuncia la seguenteORDINANZA, osservando quanto segue

La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 565 del 21 gennaio – 12 febbraio 2014, notificata il 26 marzo 2014, premesso che con tre distinti ricorsi, depositati presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, (omissis) ed altri proposero opposizione avverso gli atti di precetto notificati a ciascuno di essi unitamente all'ordinanza ex art. 700 c.p.c., resa in favore di (omissis) (omissis) nei confronti del Condominio (omissis) - parti comuni - Parco (omissis) (omissis); che con l'anzidetta ordinanza detto Condominio era stato condannato al pagamento di euro 7.500,00 a titolo di retribuzioni maturate dal (omissis), relative al periodo marzo / agosto 2007; che a sostegno delle opposizioni, successivamente riunite, gli opposenti negarono il diritto dell'istante di procedere ad esecuzione nei loro confronti, in base al titolo esecutivo fatto valere, eccependo il loro difetto di legittimazione passiva, negando la qualità di condomini, stante l'inesistenza, accertata con varie sentenze del Condominio (omissis) -parti comuni-, alle cui dipendenze il (omissis) assumeva di aver aveva lavorato; che l'opposto (omissis) si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto delle opposizioni, poiché infondate ed inammissibili; che sul presupposto di avere svolto la propria attività lavorativa a favore di tutti i comproprietari delle unità immobiliari presenti nel parco (omissis), lo stesso (omissis) chiese, in via riconvenzionale, la condanna in solido degli opposenti al pagamento delle retribuzioni, asseritamente maturate sino a gennaio 2009, oltre accessori e spese di lite; che con sentenza n. 19199/09, pubblicata il 2/7/09, l'adito giudice del lavoro di Napoli rigettò le opposizioni proposte, confermando gli atti di precetto; che avverso tale decisione, con ricorso depositato il 13/10/09, le parti soccombenti, quali indicate in epigrafe, proposero tempestivo appello; che con memoria depositata il 14 maggio 2013 si era costituito l'appellato, il quale aveva eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame, proponendo a sua volta appello incidentale, stante il mancato esame, da parte del primo giudice, della domanda riconvenzionale, di cui aveva chiesto l'accoglimento, previo eventuale espletamento della chiesta prova testimoniale; che acquisite, tra l'altro, numerose sentenze intervenute in ordine alla questione dell'esistenza o meno del Condominio (omissis), la Corte partenopea pronunciava la succitata sentenza nei confronti degli appellanti (omissis).

(o m i s s i s)

(o m i s s i s)

(omissis) , nonché nei riguardi dell'appellato – appellante incidentale (omissis) (omissis), accogliendo l'appello principale, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza, dichiarando, quindi la nullità degli opposti atti di precetto, nonché l'inammissibilità dell'appello incidentale, compensate le spese del doppio grado di giudizio; che avverso l'anzidetta pronuncia di appello ha proposto ricorso per cassazione il (omissis) come da atto notificato il 21 maggio 2014, affidato a quattro motivi, cui hanno resistito (omissis) e gli altri 26, meglio indicati in epigrafe, mediante controricorso del 27-06-2014 in seguito illustrato da memoria.

CONSIDERATO che

con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli articoli 1117 e 2909 c.c., anche in relazione agli articoli 2697 e 2729 c.c., 102, 115, 116 nonché 324 c.p.c. - articolo 360 n. 3 c.p.c. - nullità della sentenza o del procedimento ex articolo 360 n. 4 c.p.c. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione ex articolo 360 n. 5 c.p.c. (dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli -seconda sezione civile n. 1258 del 2014, depositata successivamente alla decisione impugnata con il ricorso per cassazione, si evince che la pronuncia n. 79 del 2009, la quale secondo la Corte territoriale aveva riguardato quasi tutti gli appellanti, non era affatto passata in giudicato, essendo stata riformata in appello sul presupposto, peraltro indicato nella decisione delle Sezioni unite n. 25454 del 13 novembre 2013, che la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2017 del 2012 -menzionata nella pronuncia qui impugnata- la quale aveva rigettato la domanda di accertamento dell'esistenza del cosiddetto supercondominio di via (omissis) tra tutti i proprietari degli immobili, fosse stata *inutiliter data* - in quanto al giudizio non vi parteciparono tutti i proprietari- per l'impossibilità di ritenere il rapporto plurisoggettivo tra la pluralità di condomini esistente per alcuni e, allo stesso tempo, inesistente per altri. Ne derivava che la sentenza n. 2017 del 2012, non solo non faceva stato nei confronti di condomini pretermessi, ma era pure inidonea ad arrecare loro un pregiudizio di fatto, di guisa che -secondo il ricorrente- se detta pronuncia non faceva stato nei riguardi dei

condomini pretermessi, risultava difficile comprendere la ragione per la quale avrebbe prodotto effetti nei rapporti con esso ricorrente.

L'anzidetta pronuncia n. 1258 del 2014 aveva, in particolare, anche precisato che nella fattispecie in questione la domanda dei condomini appellati tendeva ad accertare l'inesistenza di un unitario e inscindibile rapporto plurisoggettivo, in quanto il cosiddetto supercondominio tra una pluralità di edifici fa nascere in capo a ciascuno dei condomini di singoli fabbricati la titolarità pro quota sulle parti comuni con obbligo consequenziale di corrispondere gli oneri condominiali relativi alla loro manutenzione. Pertanto, chiedere di accertare l'inesistenza del cosiddetto supercondominio significava chiedere di accertare l'inesistenza del rapporto degli attori con tutti e ciascuno degli altri singoli condomini, sicché la mancata partecipazione anche di uno solo di essi rendeva la sentenza *inutiliter data*, all'uopo richiamandosi i precedenti di questa Corte n. 19385 del 2009, n. 6056 del 2006, n. 15447 del 2005 e n. 5190 del 2002.

Dunque, nella fattispecie in esame non solo non poteva ritenersi provata l'inesistenza del condominio e di conseguenza, argomentando anche ex articolo 2729 c.c., non doveva riconoscersi agli intimati quella sostanziale immunità dalla partecipazione a tali spese, ritenuta dalla Corte partenopea, ma neppure la decisione poteva essere resa se non con la partecipazione al giudizio di tutti i titolari del diritto di proprietà sugli immobili ubicati nel complesso, dovendo ritenersi sussistente, per le ragioni indicate nella decisione n. 1258 del 2014, l'ipotesi di litisconsorzio necessario, la cui violazione determinava l'invocata conseguenza ex art. 360 n. 4 c.p.c..

Per altro verso, la sentenza impugnata aveva trascurato il dato che, pur a volere ritenere sussistente l'indicata riserva di proprietà da parte del costruttore di alcuni beni tra quelli indicati dall'articolo 1117 c.c., ve ne erano altri certamente in comune, ad iniziare proprio dal servizio di portierato, fin dal 1978 pacificamente, oltre che documentalmente provato, svolto dal ricorrente, peraltro con l'utilizzazione dell'unico locale di proprietà comune indicato come portineria, laddove erano pure allocate le cassette postali; così come per le autoclavi, comuni per gruppi di fabbricati, e per l'impianto fognario, nonché per l'accesso comune al complesso, sicché, neppure essendo necessaria per la costituzione del cosiddetto supercondominio la manifestazione di volontà dell'originario costruttore, né quella di tutti i proprietari dell'unità

immobiliare di ciascun condominio, era invece sufficiente la comunanza di alcuni impianti e servizi tra i vari, con vincolo di accessorietà ovvero funzione strumentale, citandosi sul punto Cass. II civ. n. 2305 del 2008. Nella fattispecie gli intimati, pertanto, non potevano sottrarsi all'obbligo di pagamento degli oneri del comune e unico servizio di portierato. Né vi era stata specifica motivazione della Corte territoriale, con conseguente vizio ex articolo 360 n. 5 c.p.c.. Al riguardo, d'altro canto, nella decisione del Tribunale di Napoli -sezione distaccata di Marano- pronunciata nel giudizio che aveva visto la partecipazione degli odierni intimati, era stato osservato che nessun dato significativo in ordine alla distinta problematica della titolarità esclusiva o comune si evinceva per le parti comuni (dagli atti di compravendita) di tutti e sette i fabbricati limitrofi alla via (omissis), ed in particolare in ordine alla gestione di servizi di portierato e all'impianto di autoclavi, cui espressamente facevano riferimento gli attori, locali per i servizi in comune, quali la portineria e gli impianti idrici e fognari, specificamente contemplati di proprietà comune dall'articolo 1117 c.c.. Per gli stessi nulla in senso contrario emergeva dai titoli di trasferimento della proprietà, sicché gli intimati, in quanto partecipanti e utilizzatori di beni e servizi comuni, restavano obbligati a concorrere alle spese necessarie.

È stata pure richiamata altra pronuncia di questa Corte, resa nel giudizio promosso dall'intimato (omissis), la cui domanda -formulata sulla base dell'asserita inesistenza del condominio- era stata rigettata alla luce degli accertamenti eseguiti, dai quali era emersa l'esistenza di un amministratore di fatto. Di conseguenza, la questione dibattuta era stata risolta dalla Corte territoriale con una esplicita e radicale affermazione di esistenza del condominio. A maggior ragione, quindi, doveva ritenersi sussistente nella fattispecie qui in esame il condominio, stante l'unico servizio di portierato prestato nel locale considerato dalla legge comune, senza neanche voler considerare gli impianti citati, anch'essi comuni);

con il secondo motivo è stata lamentata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1117 c.c., anche in relazione agli articoli 1175, 1375, 1316, 1317, 2094, e 2697 c.c., nonché 102, 112, 115 e 116 c.p.c. - articolo 360 n. 5 c.p.c. - omesso esame su un punto decisivo della controversia, ex articolo 360 n. 5 c.p.c. (la Corte partenopea aveva riformato la decisione di primo grado -che aveva ritenuto gli intimati obbligati a concorrere al pagamento della

retribuzione ad esso ricorrente sull'evidente presupposto della condominialità del servizio in quanto comune- trascurando di valutare, pur essendo stato specificamente dedotto, che non *ab origine*, ossia dal novembre 1978 di inizio delle prestazioni di lavoro da parte del (omissis), ma soltanto dal gennaio 2007 intimati avevano unilateralmente ritenuto di non dover più concorrere all'erogazione della retribuzione allo stesso, non perché non si servissero più della sua prestazione, ma unicamente in quanto ritenutisi non condomini.

Per contro, la circostanza che per anni, come dedotto sia in primo che in secondo grado dall'attore, anche gli intimati avevano ritenuto di essere tenuti ad erogare la retribuzione, ovviamente pro quota, quale corrispettivo di una prestazione di lavoro comune e oggettivamente indivisibile, era stato dalla Corte d'Appello contraddittoriamente e incomprensibilmente risolto nel senso che l'appellato nessuna prova aveva offerto in ordine alla qualità di singoli condomini degli appellanti. Tale affermazione non solo era errata, poiché inutilmente era stato chiesto di provare il servizio unico in comune prestato a favore di tutti i proprietari delle unità immobiliari del Parco, ma anche irrilevante rispetto alla questione posta, in quanto essendovi, indubbiamente e pacificamente, il legame contrattuale anche tra gli intimati e il ricorrente per anni, correttezza e buona fede con conseguente legittimo affidamento, comportavano che i primi non potessero decidere unilateralmente di sciogliersi dal vincolo obbligatorio insorto con la partecipazione, durata quasi trent'anni, all'erogazione della retribuzione a favore del (omissis), attesa la stessa indivisibilità della prestazione medesima.

Anche sotto tale aspetto, peraltro, ricadendo le conseguenze della decisione su tutti gli altri proprietari delle varie unità immobiliari presenti nel complesso, trattandosi di decisione in ogni caso determinante effetti sul concorso delle spese per un servizio comune, unico e indivisibile, la stessa non poteva che essere assunta nel contraddittorio di tutti gli interessati, ciò che era mancato, laddove nella vicenda in esame il lavoratore si era venuto a trovare tra due fazioni, tra loro in contrasto, di proprietari di immobili ubicati all'interno dell'unitario complesso, formate da un lato da coloro che provvedevano ancora al pagamento e dall'altro da renitenti a tanto, ossia gli intimati, la cui condotta appariva moralmente e giuridicamente ingiustificata, visto altresì che costoro avevano partecipato alle riunioni assembleari in ordine all'amministrazione di

beni e servizi comuni, rafforzando così il vincolo obbligatorio nei confronti di esso ricorrente ab origine assunto, allorché era stato costituito il rapporto di portierato dello stesso.

In proposito era mancata anche specifica contestazione in merito da parte degli intimati, sicché il primo giudicante in forza del principio di non contestazione aveva ritenuto gli intimati, unitamente agli altri titolari dei restanti immobili, anch'essi datori di lavoro del (omissis), neppure occorrendo per il rapporto di lavoro subordinato alcuna particolare formalità quanto alla sua costituzione e sussistenza ex artt. 2094 e 2099 c.c. nonché 36 della Costituzione); con la terza censura il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'articolo 1117 c.c., degli articoli 303 e 159 c.p.c., in relazione all'articolo 102 dello stesso codice di rito - nullità della sentenza o del procedimento - art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. (nel corso del giudizio di secondo grado, infatti, sopravvenne la morte dell'appellante (omissis), sicché la Corte territoriale, preso atto della dichiarazione al riguardo formulata dal procuratore costituito per il *de cuius*, all'udienza del 5 dicembre 2013 dichiarò l'interruzione del giudizio limitatamente alla posizione del (omissis), perciò in violazione del principio del contraddittorio e dell'anzidetto litisconsorzio necessario ex articolo 102 citato, trattandosi di causa inscindibile, donde l'impossibilità di alcuna interruzione parziale nella concreta fattispecie di cui è causa ed in relazione a quanto dalle parti specificamente domandato di accertare, all'uopo il ricorrente richiamando le pronunce di questa Corte 10 febbraio 1987 n. 1383 e 14 ottobre 1993 n. 10167.

Attesa, infatti, l'originaria opposizione a precetto per effetto della ritenuta mancanza della qualità di condomini in capo al intimati, sul presupposto dell'inesistenza di un unitario e inscindibile rapporto plurisoggettivo, solo così essendosi ritenuto possibile sottrarsi all'obbligo di corresponsione, sebbene *pro quota*, degli oneri relativi alla prestazione fornita dal (omissis), ne derivava la necessità che la decisione fosse unitariamente e contestualmente assunta, però contrariamente a quanto verificatosi, nei confronti di tutti gli iniziali oppositori, quindi anche degli eredi del deceduto (omissis), da citare in riassunzione con gli altri a seguito dell'interruzione, però nei confronti di tutti, donde la necessità di cassare l'impugnata pronuncia);

con la quarta doglianza è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 436 c.p.c., anche in relazione agli articoli 416 e 112 c.p.c. (articolo 360 numero tre c.p.c.), 24 e 111 della

Costituzione - nullità della sentenza ex articolo 360 n. 4 c.p.c. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione ex articolo 360 n. 5 c.p.c. (si sostiene che con la memoria di costituzione in appello, depositata in data 14 maggio 2013, era stato proposto appello incidentale, mediante cui veniva denunciata omessa pronuncia con riferimento alla riconvenzionale, spiegata in primo grado, laddove qualora fosse stata accolta la domanda, volta ad accertare l'inesistenza della qualità di condomini del complesso nei confronti degli opposenti, si chiedeva che costoro fossero condannati, in ogni caso, per l'intero o pro quota, al pagamento della retribuzione spettante al (omissis). La Corte territoriale, tuttavia, aveva giudicato inammissibile l'appello incidentale, stante la tardiva costituzione dell'appellato, a nulla rilevando il differimento di ufficio dell'udienza di discussione, originariamente fissata al 23 e poi al 28 maggio.

Detta statuizione, tuttavia, risultava in contrasto con il principio, affermato tra le altre dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 14288 del 2007, secondo cui nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto di termini fissati con riferimento alla udienza di discussione, non si deve aver riguardo a quella originariamente fissata dall'apposito provvedimento del giudice, ma a quella fissata a seguito di rinvio di ufficio -che integra e modifica il precedente provvedimento di fissazione- ed effettivamente tenuta al posto della prima. Nel caso di specie la doppia modifica dell'originario decreto di fissazione dell'udienza, peraltro conoscibile con mera consultazione del SICID, era stata disposta con provvedimenti del 25 settembre e del 4 ottobre 2010, adottati in relazione all'effettiva udienza, poi tenutasi il 28 maggio 2013, donde la tempestività dell'appello incidentale proposto con la memoria difensiva depositata il 14 maggio 2013.

Peraltro, la questione relativa alla sussistenza o meno di un obbligo degli intimati a concorrere, anche indipendentemente dal possedere o meno la qualità di condomini del complesso, al pagamento della retribuzione spettante al Rusciano, apparteneva in ogni caso al processo, tanto essendo stato, da parte degli intimati, oggetto di specifico motivo di appello avverso la decisione di primo grado, affermandosi sussistere il relativo interesse in proposito e chiedendosi, quindi, apposita pronuncia della Corte partenopea);

tanto premesso, le anzidette censure vanno disattese, tenuto conto soprattutto di rilevanti difetti di allegazione (ex art. 366, co. I, nn. 3 e 6, c.p.c.), nonché di inammissibili censure in ordine agli apprezzamenti in punto di fatto operati dalla Corte di merito, la quale in sintesi ha ritenuto non opponibile ai controricorrenti il titolo esecutivo di cui agli intimati precetti, costituito da ordinanza ex art. 700 c.p.c., neppure meglio precisata da parte ricorrente, che si assume pronunciata nei confronti del Condominio di (omissis) - parti comuni (senza nemmeno indicare in persona di quale soggetto rappresentasse detto preteso ente, la cui stessa esistenza è stata infatti negata dagli opposenti, i quali di conseguenza hanno anche escluso la loro qualità di condomini, o meglio, di comunisti, ossia di partecipanti alla comunione di beni, da cui deriverebbero le loro obbligazioni, con riferimento alle quali il (omissis) ha azionato la pretesa creditoria qui vantata);

nulla è dato conoscere di preciso circa lo svolgimento del giudizio di primo grado, segnatamente per quanto concerne le opposizioni *de quibus* e le conseguenti difese dell'opposto (omissis), né come sopra accennato in merito alla portata del provvedimento cautelare di cui all'accennata *ordinanza ex art. 700 c.p.c. con la condanna al pagamento* della somma di 7500,00 euro a favore dell'attuale ricorrente a titolo di retribuzioni relative ad alcuni mesi dell'anno 2007. Nulla, inoltre, il ricorrente ha precisato sui motivi dell'appello, poi accolto dalla sentenza qui impugnata; come è noto, anche in ordine a *errores in procedendo*, se ed in quanto rilevanti ex art. 360 co. I n. 4 c.p.c., occorre la necessaria riproduzione, almeno delle parti salienti, degli atti cui i vizi denunciati si riferiscono, a norma dell'art. 366 n. 6 del codice di rito, norma che in effetti risulta nella specie essere stata in larga misura violata, con conseguente inammissibilità, in base alla sanzione espressamente comminata dal primo comma del cit. art. 366 (*Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità ...*

3) *l'esposizione sommaria dei fatti della causa;*

6) *la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda*), di guisa che il potere di verifica e di controllo del giudice di legittimità, mediante accesso diretto agli atti processuali, è condizionato in via preventiva dal rituale assolvimento dell'onere di allegazione a cura della parte, per altro verso tenuta anche al correlativo onere probatorio mediante deposito nei sensi di cui al successivo art. 369 c.p.c. (cfr.

in tal sensi Cass. sez. un. civ. n. 8077 del 22/05/2012. V. altresì Cass. lav. n. 896 del 17/01/2014, secondo cui quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata il giudice di legittimità ha il potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata ritualmente formulata, rispettando, in particolare, il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione, in quanto l'esame diretto degli atti e dei documenti è circoscritto a quelli che la parte abbia specificamente indicato ed allegato. Parimenti, secondo Cass. I civ. n. 20405 del 20/09/2006, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "*error in procedendo*", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare - a pena, appunto, di inammissibilità - il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Conformi Cass. III civ. n. 21621 del 16/10/2007 e V civ. n. 22880 del 29/09/2017. V. ancora Cass. V civ. n. 16147 del 28/06/2017);

nel caso di specie, dunque, parte ricorrente ha ommesso di riportare e di riprodurre correttamente sufficienti elementi di cognizione, da cui poter desumere la sussistenza in concreto dei rilievi e delle omissioni denunciati con le anzidette doglianze, onde consentirne la verifica in sede di legittimità, tanto più poi che l'impugnata sentenza d'appello, pur motivata, benché abbia fatto riferimento anche ai titoli di acquisto delle varie unità immobiliari dall'alienante costruttore, con le menzionate riserve di proprietà, nulla invece ha riferito per quanto concerne l'autoclave o il locale di portineria, per contro indicati di proprietà comune ai vari edifici esistenti nel parco dal (omissis) al fine di rivendicare il servizio da lui prestato, asseritamente a favore di tutti indistintamente i condomini dei diversi fabbricati esistenti in loco, però senza riprodurre gli atti in cui tali circostanze fattuali sarebbero state ritualmente allegate (del tutto insufficienti risultando, ai sensi del cit. art. 366 nn. 3 e 6, le sintetiche annotazioni contenute in calce alla pag. 4 del ricorso, per giunta con riferimento al solo atto di appello incidentale, come da nota 7, quindi senza alcuna citazione delle difese ed eccezioni di primo grado, di cui in pratica non si sa

nulla, così come nulla, se non per estrema sintesi, si conosce della citata ordinanza ex art. 700 c.p.c. e del relativo atto introduttivo, però emesso nei confronti di un soggetto -il condominio - parti comuni o supercondominio- di cui era contestata l'esistenza, con ogni conseguente onere probatorio a carico di chi intendeva poi eseguire il titolo nei confronti di soggetti non indicati nominativamente dal titolo stesso);

parimenti dicasi per quanto concerne i documenti vagamente enunciati nella nota 12 in calce alla pag. 8 del ricorso, ed in relazione alla estrema genericità delle circostanze sintetizzate, pur in modo frammentato, con il secondo motivo di ricorso;

pertanto, nei sensi di cui sopra vanno disattese le prime due censure, dovendosi inoltre al riguardo aggiungere come l'impugnata sentenza abbia comunque rilevato l'onere della prova, giudicato insoddisfatto in base anche alle sentenze prodotte dagli opposenti, a carico dell'opposto (*omissis*), onere che a costui incombeva per dimostrare l'esistenza del preteso condominio e della partecipazione a questo dei di coloro ai quali era stato intimato il precetto, visto che il relativo titolo non indicava nominativamente i debitori destinatari della condanna di pagamento di cui alla succitata ordinanza ex art. 700 c.p.c., pronunciata nei confronti del "condominio" (parte con costituitasi nel procedimento cautelare - cfr. pag. 4 della sentenza de qua), non impugnata mediante reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies del codice di rito [cfr. del resto anche Cass. III civ. n. 22856 del 18 luglio - 29 settembre 2017, laddove condivisibilmente è stato affermato: <<...*Per quanto emerge dagli atti (e dalla stessa esposizione dello svolgimento del processo contenuta nella sentenza impugnata), la società opposta non aveva proposto alcuna domanda di condanna dei singoli condomini al pagamento del debito condominiale. Il presente giudizio risulta avere ad oggetto una ordinaria opposizione a precetto (si tratta cioè di una opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 , comma 1, c.p.c.): il thema decidendum è limitato all'accertamento dell'efficacia dell'intimazione di pagamento, sulla base del titolo posto a suo fondamento, ottenuto nei confronti del condominio e utilizzato dal creditore per minacciare l'esecuzione forzata nei confronti dei singoli condomini. Fondatamente, quindi, la società ricorrente censura la pronunzia impugnata nella parte in cui (almeno apparentemente) afferma proposta (e decide) in ordine ad una domanda di condanna dei singoli condomini all'adempimento dell'obbligazione gravante sul condominio, invece di limitarsi a statuire sull'efficacia dell'intimazione rivolta ai primi sulla base del titolo formatosi contro quest'ultimo. ...*

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti: 1) l'obbligazione (contrattuale) del condominio grava pro parte sui singoli condomini, e non in solido per l'intero sugli stessi (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8530 del 27/09/1996, Rv. 499798 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5117 del 19/04/2000, Rv. 535867 - 01; Sez. U, Sentenza n. 9148 del 08/04/2008, Rv. 602479 - 01 ; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14530 del 09/06/2017, Rv. 644621 - 01); 2) il titolo formatosi contro il condominio è valido, ai fini dell'azione esecutiva, contro i singoli condomini (si ritiene in tale ottica inammissibile l'azione di condanna contro il singolo condomino, laddove il creditore già disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20304 del 14/10/2004, Rv. 577708 - 01);

3) per procedere ad esecuzione forzata nei confronti del singolo condomino in base al titolo esecutivo formatosi contro il condominio occorre preventivamente notificare personalmente detto titolo (anche in caso di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile in tale ipotesi l'art. 654 c.p.c.) ed il precetto al singolo condomino (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8150 del 29/03/2017, Rv. 643823 - 01). ...

L'utilizzabilità del titolo esecutivo formatosi nei confronti del condominio per promuovere l'esecuzione forzata contro i singoli condomini implica di per sé esclusivamente l'onere, per il creditore procedente, di dimostrare la legittimazione passiva, sul piano esecutivo, dei condomini aggrediti, e cioè la loro qualità di condomini. Per quanto attiene alla misura della rispettiva quota millesimale, deve invece ritenersi sufficiente una mera allegazione da parte dell'intimante: il condomino cui sia eventualmente richiesto il pagamento di un importo eccedente quello della sua quota potrà proporre opposizione all'esecuzione, ma in tale sede sarà suo onere dimostrare l'esatta misura di detta quota: Sul piano pratico, poi, laddove il creditore intimi il pagamento dell'intera obbligazione ad uno o più condomini (sostenendo che sono titolari della totalità delle quote condominiali o anche assumendone, erroneamente, la responsabilità solidale per l'intera obbligazione), ovvero intimi comunque il pagamento della quota ad un solo condomino, indicando nel precetto l'importo totale del credito ma senza specificare la misura della quota millesimale dell'intimato, le conseguenze devono ritenersi analoghe, quanto meno sul piano del diritto di procedere ad esecuzione forzata (e ciò prescindendo da eventuali questioni di mera regolarità formale del precetto). La richiesta di pagamento dell'obbligazione gravante sul condominio - senza la specificazione della minor quota pretesa dal singolo condomino - non può che essere equiparata ad una implicita "allegazione", da parte del creditore intimante, di una responsabilità dell'intimato per l'intero ammontare dell'obbligazione del condominio. In tale ipotesi il precetto sarà inefficace per la richiesta dell'importo eccedente la quota millesimale dell'intimato, laddove questi dimostri in concreto la misura di detta quota, ma conserverà

la sua efficacia nei limiti di essa. Il singolo condomino cui sia intimato il pagamento del debito condominiale, per intero, o comunque senza specificazione della sua quota di responsabilità, potrà in altri termini proporre l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in base alle seguenti alternative: a) allegando di non essere condomino; in tal caso l'onere della prova della sua qualità di condomino spetterà al creditore opposto, trattandosi di un fatto costitutivo della legittimazione passiva all'azione esecutiva del singolo condomino ovvero dell'efficacia del titolo contro l'intimato, e potendo del resto tale prova essere facilmente ottenuta dal creditore (anche con una semplice visura presso i registri immobiliari); b) eccependo di essere condomino per una quota millesimale inferiore a quella "allegata" (esplicitamente o implicitamente) dal creditore; in tal caso l'onere della prova della misura di detta quota spetterà all'opponente, trattandosi di allegazione di un fatto (quanto meno assimilabile a quello) "modificativo" e/o "parzialmente impeditivo" della legittimazione passiva all'azione esecutiva del singolo condomino, ovvero dell'efficacia del titolo esecutivo per il suo intero importo. ...>>];

anche la questione del litisconsorzio necessario, di cui al terzo motivo di ricorso, risulta mal posta e comunque appare infondata, trattandosi di opposizione a precetto in ordine ad intimazioni di pagamento *pro quota*, inerenti a pretesi oneri condominiali, per cui rileva la natura obbligatoria e parziaria del credito vantato (cfr. in part. sull'inesistenza della solidarietà passiva tra i vari condomini Cass. sez. un. civ. n. 9148/08 cit., secondo cui in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie. Conforme Cass. n. 14530/17 cit.). Ne deriva che va escluso il litisconsorzio necessario ipotizzato da parte ricorrente, in quanto nella specie soltanto in via incidentale viene in rilievo la necessità di stabilire l'esistenza, o meno, del condominio o comunione e la partecipazione ad un tale soggetto degli intimati opposenti, però con riferimento

alla causa avente ad oggetto immediato la contestata obbligazione divisibile, che perciò non implica l'esigenza del contestuale accertamento nei confronti di tutti i possibili ed eventuali obbligati, peraltro nemmeno con effetti di natura reale (v. Cass. II civ. n. 748 del 28/04/1965: l'ipotesi di litisconsorzio necessario presuppone che sia dedotto in giudizio un rapporto giuridico plurisoggettivo, concettualmente unico e indivisibile, per modo che la sentenza possa essere ritenuta utilmente data solo se sia pronunciata nei confronti di tutti i soggetti. Tale ipotesi non ricorre se oggetto della controversia sia un'obbligazione divisibile o solidale, essendo i soggetti passivi tenuti ad adempierle singolarmente ed essendo quindi utilmente data anche la pronuncia emanata nei confronti di uno solo di essi. In senso analogo id. n. 2628 del 26/10/1966. V. altresì Cass. II civ. n. 1110 del 16/04/1968, secondo cui il litisconsorzio necessario presuppone che sia dedotto in giudizio un rapporto giuridico plurisoggettivo concettualmente unico o indivisibile, di modo che la sentenza in tanto possa ritenersi *utiliter data* in quanto venga pronunciata nei confronti di tutti i soggetti, attivi e passivi, del rapporto medesimo. Tale ipotesi si verifica, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, nelle azioni costitutive che tendono al mutamento di uno stato o di un rapporto nei confronti di più soggetti, mentre non ricorre per le sentenze che accertano un obbligo o condannano ad una prestazione. Cfr. ancora Cass. II civ. n. 17027 del 26/07/2006: al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio istaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti; pertanto, non ricorre litisconsorzio necessario allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo, ma restano limitati alle parti in causa. Conforme Cass. n. 14102 del 2003. Anche secondo Cass. III civ. n. 2469 del 03/03/1995, non si può avere litisconsorzio necessario rispetto ad un accertamento meramente incidentale, di per sé privo degli effetti del giudicato. Conforme Cass. n. 3392 del 1968. Parimenti, secondo Cass. II civ. n. 1026 del 14/03/1977, non esiste litisconsorzio necessario e, pertanto, non ricorre la necessità del *simultaneus processus*, qualora il giudice sia chiamato a conoscere di una determinata questione - anche se concernente un rapporto giuridico

plurisoggettivo - *incidenter tantum*, al solo effetto di accertare il fondamento delle domande e delle eccezioni sollevate dalle parti, senza che la sua statuizione sul punto possa acquistare autorità di cosa giudicata. Analogamente, Cass. I civ. n. 2568 del 21/10/1967 ha escluso il litisconsorzio necessario allorché il giudice venga chiamato a conoscere di una questione *incidenter tantum*, al solo effetto di accertare il fondamento di una domanda o di una eccezione e senza che la sua decisione possa acquistare autorità di cosa giudicata.

V. altresì Cass. lav. n. 4270 del 22/09/1978, secondo cui non si ha litisconsorzio necessario quando il giudice deve accertare in via meramente incidentale una situazione giuridica che riguarda anche il terzo, poiché, mentre tale accertamento ben può compiersi e produrre i suoi effetti riflessi tra le parti del processo senza chiamare in giudizio un altro soggetto, quest'ultimo non subisce alcun pregiudizio dall'accertamento incidentale, inidoneo a costituire giudicato nei suoi confronti. Conformi nn. 1026 e 957 del 1977);

appare inammissibile, altresì, ai sensi dell'art. 366, co. I, nn. 3 e 6, c.p.c., il quarto motivo di ricorso, laddove non risultano adeguatamente riprodotti i vari passaggi e atti processuali in relazione ai quali è stata ritenuta l'inammissibilità dell'appello incidentale, declaratoria di cui si duole il (omissis), il quale ha ommesso pure di riportare in termini precisi ed esaurienti la sua domanda riconvenzionale, la decisione di primo grado, completa di motivazione, ed i conseguenti argomenti posti a sostegno dell'impugnazione incidentale, laddove inoltre non è dato conoscere, in particolare, quando venne notificato il ricorso d'appello unitamente al decreto ex art. 435 c.p.c., né la data di udienza ivi fissata e neanche quando d'altro canto fu notificato l'appello incidentale di cui alla memoria depositata il 14 maggio 2013, sicché dalle frammentarie notizie fornite con il ricorso nemmeno è possibile stabilire se vi sia stata un revoca implicita da parte della Corte territoriale della udienza originariamente fissata con il decreto presidenziale emesso ai sensi del cit. art. 435, al quale comunque rinvia testualmente il successivo art. 436 in tema di *costituzione dell'appellato e appello incidentale (L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza*.

La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.

Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 416). Né il ricorrente ha enunciato il contenuto dell'avviso comunicato (all'appellante principale) per l'udienza fissata ex art. 435 c.p.c., dovuto nei sensi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 14 gennaio 1977, n. 15, quale unico atto esterno dell'Ufficio giudiziario procedente da cui possa univocamente desumersi una eventuale modifica dell'originario provvedimento di fissazione, al contrario invece delle annotazioni informatiche, perciò con mera rilevanza interna, risultanti dallo *storico eventi del fascicolo n. 8864/2009 (servizi SICID > storia fascicolo)*, aggiornato al tre giugno 2013 [laddove, tra l'altro, a seguito di cambio del consigliere relatore risultano annotati il differimento dell'udienza dal 22 al 23 maggio 2013, la costituzione dell'appellato (omissis) con appello incidentale in data 14 maggio 2013 ed il deposito, in data 23 maggio 2013, di *memoria avverso app. incidentale da parte dell'appellante principale.*

Di conseguenza, deve pure richiamarsi Cass. lav. n. 1604 del 15/02/1988, secondo cui nel rito del lavoro, la tempestività o meno dell'appello incidentale, ai sensi del terzo comma dell'art. 436 cod. proc. civ., deve essere verificata con riguardo all'udienza di discussione fissata con decreto ai sensi dell'art. 435 dello stesso codice, e non con riferimento alla data - successiva - in cui tale udienza si sia di fatto tenuta a seguito di rinvio.

Posto, inoltre, che il succitato art. 436 richiama espressamente l'art. 416, cui rinvia per quanto applicabile, vale la pena ricordare anche il principio affermato da Cass. lav. n. 22230 del 17/10/2006, secondo cui nel rito del lavoro, l'art. 416 cod. proc. civ. va interpretato nel senso che il convenuto, il quale non abbia proposto le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, con la memoria difensiva tempestivamente depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza, incorre nella decadenza prevista dalla stessa norma, a nulla rilevando la circostanza che l'udienza di discussione non si sia tenuta nel giorno fissato e sia stata rinviata ad altra data. Conformi Cass. lav. n. 5444 in data 11/04/2001 e n. 9875 in data 08/07/2002. Ed in proposito non può trascurarsi quanto affermato da Cass. lav. con sentenza n. 5029 del 29/04/1993: la

disposizione che impone la verifica dell'osservanza dei termini minimi di comparizione in relazione alla data dell'udienza originariamente fissata e non a quella conseguente a successivo rinvio, ancorché testualmente dettata dall'art. 70 bis disp. att. cod. proc. civ. con riguardo al rito ordinario, trova applicazione anche nel rito speciale del lavoro, non essendo incompatibile con le ivi previste modalità introduttive del procedimento -ricorso, in luogo della citazione- e non essendo stata attuata tale specialità attraverso un "corpus" autonomo di norme, ma con l'inserimento nel detto codice di una serie di disposizioni che si integrano e si completano, nei limiti della compatibilità, con quelle dettate per il rito ordinario. In part. Cass. n. 5029/03 così chiariva in motivazione: <<... Si tratta, però, di un assunto erroneo (Cass. 27 maggio 1991, n. 5981; Cass. 5 dicembre 1977, n. 5261; Cass. 5 luglio 1974, n. 1956), perché in contrasto con il principio di carattere generale scaturente dall'art. 70 bis., disp. att. cod. proc. civ., secondo cui "i termini di comparizione, stabiliti dall'art. 163 bis del codice, debbono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa è stata rinviata ad altra udienza a norma dell'art. 168 bis, quarto comma, dello stesso codice". La norma, sebbene testualmente dettata con riguardo alla citazione a udienza fissa, è applicabile anche nel rito del lavoro. Militano in tal senso ragioni di carattere sistematico che impongono di non trascurare la circostanza che detto rito è stato configurato non come un corpus autonomo di norme, ma introdotto, con la tecnica della novella, nel contesto della vigente disciplina codificata, così da far escludere che in esso siano presenti vere e propri lacune, da colmarsi attraverso il ricorso ai suoi principi ispiratori o alla analogia, e da farvi, piuttosto, riconoscere i tratti di una normativa sovrapposta a quella ordinaria, da integrare, quindi, con quest'ultima in assenza di deroghe esplicite.

La prospettiva dell'integrazione è stata, in effetti, recepita anche dalle Sezioni Unite di questa Corte ed espressa in modo netto con la sentenza 1° marzo 1988 n. 2166, ivi precisandosi che il rito del lavoro è strumento di cognizione ordinaria "inserito nel più ampio sistema del codice di procedura civile, ove la sua nota carenza di autonomia normativa trova la sua necessaria integrazione, cosicché, salva diversa disposizione, debbono ritenersi ad esso applicabili, oltre alle norme generali del primo libro dello stesso codice, quelle sul processo di cognizione (libro secondo), se ed in quanto compatibili con le peculiarità strutturali". Orbene, mentre il richiamo espresso dall'art. 70 bis., disp. att. all'art. 168 bis, cod. proc. civ. ed il contenuto stesso della norma rendono palese la sua attinenza alla disciplina generale del processo di cognizione, onde resta soddisfatta la prima delle dette condizioni

della sua operatività anche nel rito speciale, non è dato riscontrare né deroghe specifiche, né alcuna incompatibilità di essa con le peculiarità strutturali di quest'ultimo, essendo del tutto irrilevante - rispetto alla perseguita finalità di assicurare il minimo termine a difesa già nel momento in cui, con la notificazione dell'atto introduttivo, si stabilisce il primo contatto fra le parti- che la data dell'udienza consegna ad una determinazione dello stesso attore (come nel sistema della citazione a udienza fissa) o sia fissata dal giudice con apposito decreto (come nel rito speciale).

La scissione formale fra editio actionis e vocatio in ius - che caratterizza il rito speciale rispetto a quello ordinario - è bensì foriera, nel primo, di conseguenze diverse da quelle che, nel secondo, si ricollegano alla nullità per inosservanza del termine dilatorio a comparire; ma non impedisce che, nell'uno come nell'altro, questo debba computarsi con identico riferimento alla originaria determinazione della data della prima udienza, senza alcuna influenza di eventuali rinvii della medesima, dovuti dall'eventualità che in tale data il giudice designato non tenga l'udienza stessa.

Ne può osservarsi in contrario che una regola siffatta risulta coerente soltanto col rito ordinario solo in esso la notificazione dell'atto introduttivo precede la designazione del giudice, mentre nel rito speciale, invertendosi l'ordine di tali adempimenti e dovendo il giudice stesso provvedere alla fissazione dell'udienza, è escluso in radice che possa verificarsi il caso, a detta regola assoggettato, del difetto di coincidenza della data di tale fissazione con quella di effettiva celebrazione dell'udienza. Invero, il combinato disposto degli artt. 168 bis, quarto comma cod. proc. civ., e 82, primo comma delle disposizioni di attuazione dello stesso codice non distingue fra i possibili motivi dell'eventuale difetto di coincidenza sopra indicato ed opera anche quando esso sia dovuto a mero impedimento dell'ufficio (Cass. 24 settembre 1979, n. 4917), verificabile in egual modo sia nel rito ordinario che in quello speciale. ...>>. Di conseguenza, attesa l'anzidetta generalizzata portata del menzionato art. 70-bis, att. p.c. -la cui formulazione è rimasta peraltro inalterata fin dal 1951, anche in seguito al rito lavoro introdotto con la L. n. 533 del 1973- ne deriva, anche per il rinvio dell'art. 438 c.p.c. all'art. 416 dello stesso codice di rito, possono valere gli stessi criteri elaborati dalla giurisprudenza per la verifica della tempestività dell'appello incidentale in relazione al rito ordinario, applicabile in difetto di norme specifiche ed incompatibili, come chiarito dalla surriferita pronuncia di Cass. n. 5029/03. Cfr. infatti Cass. I civ. n. 9351 del 11/06/2003, secondo cui è inammissibile, siccome tardivo, l'appello incidentale proposto assumendo a parametro temporale di riferimento per il rispetto del termine decadenziale dei "20 giorni prima"

(termine il quale, indicato dall'art. 166 cod. proc. civ. per la proposizione della domanda riconvenzionale di I grado, viene poi richiamato, per la proposizione dell'appello incidentale nel giudizio di II grado, dall'art. 343 cod. proc. civ.) non già la data fissata nell'atto di appello, ma quella alla quale (non tenendo in quel giorno udienza il giudice designato) la causa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma cod. proc. civ.. L'unica fattispecie che giustifica la mancata considerazione dell'originaria data dell'udienza fissata nell'atto di citazione è quella - del tutto distinta - contemplata dal quinto comma dell'art. 168 bis cod. proc. civ., la quale ricorre allorché il giudice istruttore designato, nei cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, ritenga, con proprio decreto motivato, di differire la data della prima udienza; fattispecie nella quale - giusta espressa previsione di cui allo stesso art. 166 cod. proc. civ. - il termine di "20 giorni prima" va appunto computato in riferimento alla data fissata nel decreto del giudice istruttore designato. Conformi, tra le altre, Cass. III civ. n. 13427 del 29/10/2001, n. 1127 del 22/01/2015. In senso analogo v. altresì Cass. II civ. n. 2299 del 30/01/2017: il rinvio d'ufficio dell'udienza, ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343, contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore];

pertanto, va ritenuta l'inammissibilità anche del quarto motivo di ricorso, sicché il conseguente giudicato sostanziale così formatosi, per effetto del rigetto dell'impugnazione qui proposta dal (omissis), finisce per investire, nei limitati sensi di cui sopra (riguardo, in part., a quanto osservato circa l'escluso litisconsorzio necessario), unicamente l'inefficacia degli atti di precetto notificati agli appellanti, perciò con esclusivo riferimento alle pretese creditorie azionate e di cui si è detto (retribuzioni *pro quota*, vantate dall'attuale ricorrente per i mesi da marzo ad agosto 2007, nei confronti degli appellanti, già opposenti), restando quindi impregiudicata ogni altra questione tra le stesse parti, pure in ordine agli ulteriori crediti vantati dall'attuale ricorrente

- come da menzionata riconvenzionale, sui quali non risulta invero intervenuta in questo processo alcuna pronuncia nel merito;
- infine, per il principio della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese relative a questo giudizio di legittimità, laddove inoltre ricorrono gli estremi di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/02 per il raddoppio del contributo unificato, atteso l'esito del tutto negativo dell'impugnazione;

P.Q.M.

la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore dei controricorrenti in euro 5000,00 (cinquemila/00) per compensi professionali ed in euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. -----

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. -----

Così deciso in Roma il due ottobre 2018

IL PRESIDENTE
dr. Federico Balestrieri

Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO
Giovanni Ruello



Federico Balestrieri

